



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

EX DIVISIONE IX DGMCTCNT – POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA EUROPEA E RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008 –Supplemento ordinario n. 188;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del Sig. Bruka MIRSAD, cittadino albanese, volta a richiedere il riconoscimento del titolo professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il titolo denominato “CERTIFIKATE” n°439 certificato rilasciato dall’ente privato di formazione professionale “Ardian Borova”, sito in Tirana (Albania), in cui si attesta che il richiedente ha concluso, con la valutazione di “ottimo”, il corso di



“Parrucchiere ed Estetica” svoltosi dal 2 febbraio 2018 al 2 febbraio 2019, della durata complessiva di 1370 ore;

VISTA la dichiarazione di valore in loco, Rep. 1633 del 06.12.2023, rilasciata dall'Ambasciata d'Italia in Tirana in cui si dichiara che il documento denominato “CERTIFIKATE” è autentico ed è stato rilasciato dal soggetto privato di formazione professionale “ARDIAN BOROVA” di Tirana ed abilita allo svolgimento della professione di “PARUKERI ESTETIKË” parrucchiere ed estetica - la durata del corso di formazione era dal 02.02.2018 al 02.02.2019 per un totale di 1370 ore - il certificato è riconosciuto dalle autorità albanesi e consente l'esercizio della suddetta professione in Albania.;

VISTO che l'interessato ha documentato di aver lavorato in Italia svolgendo mansioni di parrucchiere per uomo presso imprese del settore;

VISTO che l'amministrazione ha ritenuto i titoli di formazione professionale idonei a consentire in Italia l'esercizio della professione di “acconciatore” di cui alla legge n. 174/2005 ed ha determinato di accogliere al riconoscimento la domanda dell'interessato subordinatamente al superamento di una misura compensativa, come disciplinato dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 206/2007, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dall'interessato (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5).;

VALUTATO che la qualifica professionale di acconciatore di cui alla L. n. 174 del 2005 è più ampia rispetto a quella albanese posseduta dal richiedente e, peraltro, prevede conoscenze, abilità e competenze su entrambi i settori femminile e maschile dell'acconciatura. Nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE), l'esperienza lavorativa svolta in Italia in qualità di “acconciatore per uomo”, seppur breve, viene valutata a scomputo delle misure di “taglio classico maschile” e “rasatura della barba” riferite alla parte maschile dell'acconciatura non inclusa nel corso di formazione svolto in Albania;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata nella prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;

VISTO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota protocollo n. 27278 del 30.01.2024, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla richiedente i motivi che hanno determinato, la scrivente Amministrazione, a subordinare l'accoglimento della domanda di riconoscimento in oggetto al previo superamento di una misura compensativa;

TENUTO CONTO che il richiedente non ha formulato alcuna osservazione alla suddetta comunicazione ex art 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;



RITENUTO, pertanto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art.18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento del titolo di qualifica professionale estera per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale, teorico-pratica, e in una prova orale, diretta a colmare le carenze formative e professionali sopra esplicitate;

SENTITI i rappresentanti di categoria CNA-benessere e Confartigianato;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessata in data 06 febbraio 2023 tramite bonifico della INTESA SANPAOLO alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. Bruka MIRSAD, cittadino albanese, nato a Tirana (Albania) il 13 marzo 2003, è riconosciuto ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica professionale quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. volta a colmare la differenza formativa riscontrata. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero Delle Imprese e del Made in Italy www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfrancesco ROMEO

RM/



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una parte teorico-pratica e in una parte orale ed è diretta a verificare il possesso da parte della candidata di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessato (art. 25 D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 206/2007).

PROVA ATTITUDINALE

PARTE TEORICO-PRATICA:

1. **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

PARTE ORALE:

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Veneto presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione. La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero.

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.